

Gruppo Folk “Città del Pane” Villaurbana

Via Cagliari, 17 09080 Villaurbana (OR)

Statuto Associazione

ART. 1 — Costituzione

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata Gruppo Folk “Città del Pane” Villaurbana. L'Associazione è composta da un corpo di ballo che svolgerà attività culturali e folkloristiche riferite al paese di Villaurbana.

ART. 2 — Autonomia

L'Associazione è amministrativamente autonoma, apartitica e apolitica, e senza scopo di lucro.

ART. 3 — Sede

L'Associazione pone la sede legale in Villaurbana in via Cagliari, 17.

La sede legale può non coincidere con i locali utilizzati per la formazione dei soci.

NORME

ART. 4 — Norme

L'Associazione è regolata dalle norme del del codice civile, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

SCOPO

ART. 5 — Scopo

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- ✓ diffondere direttamente o indirettamente le manifestazioni artistiche e artigianali della cultura tradizionale Villurbanese e, più generalmente, della Sardegna con riguardo per i balli;

- ✓ ampliare la conoscenza della cultura artistica e artigianale in genere, attraverso l'instaurazione e la valorizzazione di scambi con persone, associazioni parallele ed istituzioni culturali;
- ✓ proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi culturali, con il fine di assolvere alla funzione della ricerca e della divulgazione della cultura sarda.

ART. 6 — Attività

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi intende promuovere principalmente:

- ✓ l'attività del gruppo attraverso la preparazione dei soci;
- ✓ la realizzazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse locale, regionale, nazionale e internazionale;
- ✓ la collaborazione con gli enti e le istituzioni preposte alla realizzazione delle attività incluse nello scopo sociale;
- ✓ la collaborazione con altre associazioni operanti nell'ambito dello spettacolo, sia tradizionale che classico o moderno.

SOCI

ART. 7— Soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- ✓ Soci Fondatori
- ✓ Soci Ordinari
- ✓ Soci Allievi Minori
- ✓ Soci Sostenitori.
- ✓ Soci Onorari.

ART. 8— Soci Fondatori

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla Costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Statuto. I soci fondatori sono anche soci ordinari.

I soci Fondatori conservano tale titolo a vita.

ART. 9 — Soci Ordinari

Sono soci ordinari coloro i quali, avendone fatto domanda al Consiglio Direttivo, sono ammessi, con delibera del Consiglio stesso.

I soci ordinari partecipano attivamente a tutte le attività del gruppo e sono tenuti alla presenza continuativa.

ART. 10 — Soci Allievi Minori

Sono soci allievi minori coloro i quali, avendone fatto domanda al Consiglio Direttivo, sono ammessi con le stesse modalità dei soci ordinari. La Domanda di ammissione deve essere inoltrata con firma di chi esercita la patria potestà sul minore. I soci Allievi minori partecipano attivamente a tutte le attività dal gruppo e sono tenuti alla presenza continuativa. La qualifica di socio Allievo Minore non dà diritto al voto.

ART.11 — Soci Sostenitori

Sono soci Sostenitori coloro i quali, pur volendo collaborare all'attività dell'Associazione non intendano far parte degli ordinari. I soci Sostenitori sostengono l'Associazione e partecipano alle attività per loro indicate dall'assemblea dei soci. Sono ammessi con le stesse modalità dei soci ordinari. La qualifica di socio sostenitore non dà diritto al voto.

ART.12 — Soci Onorari

Sono soci Onorari persone, Enti o Istituzioni che per cultura e per capacità abbiano acquisito particolari meriti e prestigio nel perseguimento di attività simili od affini a quelle svolte dall'Associazione. Possono inoltre essere nominati soci onorari le Autorità Religiose e Civili che maggiormente avranno dimostrato sensibilità all'attività dell'Associazione. La nomina dei soci Onorari è riservata al Consiglio direttivo. La qualifica di socio onorario non dà diritto al voto.

ART.13 — Quote associative

Non è previsto il pagamento di alcuna quota associativa, tuttavia il consiglio direttivo, in virtù di esigenze specifiche, può richiedere ai soci il pagamento di una quota sotto forma di “una Tantum”, in questo caso tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota richiesta.

ART.14 — Numero soci

Il numero dei soci è illimitato, è tuttavia facoltà del consiglio direttivo, in accordo con i soci ordinari e secondo le esigenze del programma dell'associazione, stabilire eventuali limiti al numero dei soci ordinari.

ART.15 — Rispetto delle norme

I soci, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti a frequentare regolarmente la sede sociale nelle giornate fissate per le attività e a collaborare al conseguimento dello scopo sociale nei modi decisi dall'assemblea dei soci.

L'associazione, al fine del conseguimento dello scopo sociale organizza la propria attività in base all'impegno volontario e gratuito degli associati, impegno sul quale è basata la vita stessa dell'associazione.

ART.16 — Perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde:

- ✓ per dimissioni volontarie (da presentarsi al presidente);
- ✓ per prolungata assenza se, dopo il richiamo verbale del consiglio direttivo , il socio stesso non ne chiarisca i motivi;
- ✓ per decesso;
- ✓ per espulsione, nel caso di:
 - gravi motivi morali o disciplinari e inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
 - svolgimento di attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

ORGANI

ART.17— Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- ✓ l'Assemblea dei Soci composta da:
 - soci Ordinari
 - soci allievi minori
- ✓ il Consiglio Direttivo composto da:
 - il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere,
Tre soci Consiglieri.
- ✓ Il Direttore Artistico

ART.18 — Gratuità

Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente autorizzate e documentate. Tale decisione viene presa dal Consiglio direttivo.

ASSEMBLEA

ART.19— Composizione

L'Assemblea dei Soci è composta dalla totalità dei soci ordinari e allievi minori.

ART.20 — Diritto di voto

Il diritto di voto è riservato ai soci Ordinari.

ART.21 — Convocazione

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

- ✓ di propria iniziativa entro il 30 Gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ✓ di propria iniziativa entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo:
- ✓ su richiesta scritta di almeno metà dei soci Ordinari.

L'assemblea straordinaria è convocata, tassativamente entro quindici giorni dal Consiglio Direttivo:

- ✓ su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti;
- ✓ su richiesta scritta di almeno un metà dei soci Ordinari.

Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica della richiesta scritta di convocazione, senza che l'assemblea straordinaria sia stata convocata, la stessa può essere convocata dai richiedenti con

notifica scritta all'indirizzo del presidente oltre alle modalità di cui all'articolo 22.

ART.22 — Modalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante affissione di manifesto di avviso pubblico nei locali dove si svolge l'attività Sociale almeno tre giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Il Presidente si farà carico di avvisare singolarmente, nei modi più opportuni, i soci che non avranno reso ricevuta di avviso.

ART. 23 — Partecipazione

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci ordinari e allievi minori.

ART. 24 — Costituzione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci Ordinari e allievi minori. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che si sia raggiunto il numero necessario per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, l'Assemblea stessa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. E' necessaria comunque la presenza di almeno tre membri del Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci Ordinari e allievi minori. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di

convocazione senza che si sia raggiunto il numero necessario per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, l'Assemblea stessa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. E' necessaria la presenza di almeno tre membri del Consiglio Direttivo in prima ma non in seconda convocazione.

ART.25 — Deliberazione

L'Assemblea ordinaria delibera con voto palese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, ad eccezione dell'elezione del Consiglio Direttivo per il quale il voto è segreto. L'Assemblea straordinaria delibera con voto palese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

ART.26 — Coordinamento e verbale

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due soci presenti, viene tenuto a disposizione di qualunque socio ne voglia prendere visione.

ART.27— Compiti

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✓ elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, i soci consiglieri;
- ✓ approva il bilancio consuntivo;
- ✓ approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- ✓ esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale

dell'attività svolta o da svolgere;

- ✓ delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, che il Consiglio Direttivo ritenga necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- ✓ opera diritto di veto sulla ammissione di nuovi soci Ordinari, allievi minori e sostenitori.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- ✓ delibera sulle modifiche dello Statuto;
- ✓ dichiara decaduto il Consiglio Direttivo;
- ✓ delibera sull'espulsione dei Soci nei casi di cui all'art.16.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.28— Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 29 — Elezione

I membri del Consiglio direttivo sono eletti, nominalmente per ogni incarico dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

ART. 30 — Dimissioni e decadenza

In caso di dimissioni o decadenza di un Membro del Consiglio Direttivo eletto, si rielegge con immediate votazioni da parte dei soci Ordinari.

ART. 31— Convocazione

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che sia necessario, è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a seguito della richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

ART. 32 — Modalità di convocazione

La convocazione del Consiglio avviene mediante affissione di manifesto di avviso pubblico nei locali della Sede dove si svolge l'attività Sociale almeno tre giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. L'avviso deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione. Il Presidente si farà carico di avvisare singolarmente, nei modi più opportuni, i membri.

ART. 33 — Costituzione

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice.

ART. 34 — Deliberazioni

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. E' necessario il voto favorevole dei presenti per le deliberazioni riguardanti:

- l'ammissione o l'esclusione dei soci Ordinari, allievi minori, sostenitori e Onorari. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 35 — Coordinamento e verbale

Le sedute del Consiglio sono sempre presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, che, in mancanza del Segretario, ne nomina uno tra i Consiglieri, con il compito di redigere il verbale della seduta stessa. Il verbale dell'Assemblea, sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 36— Compiti

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione morale, disciplinare e

amministrativa dell'Associazione.

In via ordinaria il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- ✓ nomina il Direttore Artistico;
- ✓ determina, sentita l'assemblea dei soci e in accordo con il Direttore artistico, l'attività da svolgere e provvede ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- ✓ gestisce amministrativamente l'Associazione;
- ✓ delibera, previo parere positivo dell'assemblea, sulla ammissione di nuovi soci ordinari, allievi minori e sostenitori;
- ✓ delibera sul conferimento della carica di socio Onorario;
- ✓ vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- ✓ mette in atto tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ stabilisce l'ammontare di eventuali quote Sociali;

In via straordinaria il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- ✓ delibera sulle dimissioni di qualunque socio;
- ✓ predispone la relazione, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea, sull' espulsione dei soci;
- ✓ predispone la relazione, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea, sullo scioglimento dell'Associazione o sulle modifiche statutarie.

COMPITI DELLE CARICHE INTERNE

ART. 37— Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- ✓ convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;

- ✓ sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- ✓ da mandato al cassiere per procedere agli incassi e ai pagamenti;
- ✓ conferisce ai soci mandato per la gestione di attività varie.

ART. 38 — Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento oppure per tutte quelle attività per le quali venga da questi appositamente delegato.

ART. 39 — Segretario

Il Segretario è il depositario responsabile di tutti gli atti ufficiali conseguenti dalla vita dell'associazione stessa, egli ha il dovere di redigere, conservare ed esibire a qualunque socio ne faccia richiesta i seguenti documenti:

- ✓ libro dei soci dove saranno annottati tutti i soci;
- ✓ libro dei verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie;
- ✓ libro dei verbali delle riunioni di consiglio direttivo;
- ✓ statuto e regolamenti interni;
- ✓ elenco dettagliato dei beni dell'associazione;
- ✓ qualsiasi altra documentazione riguardante l'associazione.

ART. 40 — Cassiere

Il Cassiere conserva le liquidità dell'associazione egli ha l'onere di:

- ✓ compilare il libro di cassa, che dovrà essere disponibile per la consultazione da parte di qualsiasi socio ne faccia richiesta;

- ✓ conservare, catalogate in maniera organica le pezze giustificative delle entrate e delle uscite;
- ✓ procedere agli incassi ed ai pagamenti su mandato del Presidente.

ART. 41 — Direttore Artistico

La carica del direttore Artistico può coincidere con altro incarico.

Al Direttore Artistico compete:

- ✓ la direzione del Gruppo folk Villaurbana
- ✓ la scelta, in accordo con il Consiglio direttivo, del loro repertorio e dei programmi delle manifestazioni;
- ✓ il parere artistico non vincolante sulla ammissione dei soci;
- ✓ l'aspetto più tecnico-artistico dell'attività dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 42 — Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ✓ eventuali quote associative;
- ✓ contributi dell'Amministrazione comunale e di altri Enti Pubblici e Privati;
- ✓ beni mobili ed immobili;
- ✓ ogni altro tipo di entrate.

Tale patrimonio è esclusivamente destinato a sostenere le spese necessarie all'esercizio e allo sviluppo delle attività sociali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 43 — Esercizio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno successivo. Esso deve essere tenuto a disposizione almeno per i sette giorni antecedenti la seduta dell'Assemblea dei soci per poter essere consultato da ciascun associato.

ART. 44— Liquidazione

A seguito della delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori con lo scopo di destinare il patrimonio residuo secondo le scelte dell'Assemblea stessa

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45— Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

ART. 46- Norme finali

Il presente Statuto, per convenzione, entra in vigore il 29 Marzo 2010.

A tutti i membri del Consiglio direttivo deve essere consegnata copia del presente statuto, mentre invece per il resto dei soci dell'Associazione verrà appesa una copia nella sede sociale.